Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 93 del 19 aprile 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 19 aprile 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 240.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Berlingieri Maria di Alfredo, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 11 ottobre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 200.43.74, nei confronti di Berlingieri Maria di Alfredo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 200.43.74, nei confronti di Beringieri Maria di Alfredo.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 44. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Berlingieri Maria di Alfredo, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n 230, 21 ottobre 1950. n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7632-7633)					
Colmo d'Ischia II	8	13	a	Seminativo	II	9	62	62	3.754,22
Id.	8	13	c	Id.	II	3	52	00	1.372,80
Id.	8	16	—	Pascolo	II	3	23	37	582,06
Id.	7	2	—	Seminativo	III	57	16	59	17.149,77
Id.	8	1	b	Incolto produttivo	unica	1	32	00	26,40
Id.	8	2	d	Pascolo	II	2	63	35	474,03
Id.	8	8	b	Seminativo	II	55	16	21	21.513,22
Id.	8	7	b	Pascolo	III	33	00	80	3.960,96
Id.	8	9	b	Seminativo	II	27	36	80	10.673,52
Id.	8	11	b	Id.	II	1	33	60	521,04
Id.	8	12	b	Pascolo	II	6	06	40	1.091,52
					Totali	200	43	74	61.119,54

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con il torrente Carapelle;
Est: con Galleano Margherita in Sipari;
Sud: con Galleano Margherita in Sipari;
Ovest: con Berlingieri Marcella.

Indennità di espropriazione offerta L. 16.001.228,40 (sedicimilionimilleduecentoventotto e cent. 40), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 241.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società anonima immobiliare « Fortore », con sede in Milano, in comune di Torremaggiore (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 246.98.28, nei confronti della Società anonima immobiliare « Fortore », con sede in Milano;

Premesso che per i terreni compresi nel suddetto piano la Società anonima immobiliare « Fortore » ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 951, i documenti necessari per la determinazione dei requisiti indicati dall'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Considerato che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni previste dal citato art. 10 per l'esonero dall'espropriazione di parte dei terreni compresi nel suddetto piano

Udito il parere, in data 25 ottobre 1951, della Commissione Parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 246.98.28, nei confronti della Società anonima immobiliare « Fortore », con sede in Milano.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 89. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società anonima immobiliare « Fortore », in comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 4150)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Grotta	3	8	—	Seminativo	I	139	49	22	76.720,71
Id.	3	7	—	Pascolo	I	1	82	01	418,62
				Totali		141	31	23	77.139,33

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Maresca Giovanni;
Est: con la strada vicinale Grotta della Sella;
Sud: con proprietà della contessa Piscitelli;
Ovest: con proprietà di Casillo Salvatore.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 4150)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Grotta	6	4	—	Pascolo cespugliato	I	9	39	12	2.253,89
Id.	6	3	—	Incolto produttivo	unica	17	17	80	360,74
Id.	7	1	—	Pascolo cespugliato	I	3	73	70	896,88
Id.	4	9	—	Incolto produttivo	unica	0	92	20	19,36
Id.	4	8	—	Seminativo	II	13	02	00	5.598,60
Id.	4	14	—	Id.	I	12	30	30	6.766,65
Id.	4	7	—	Id.	II	24	62	61	10.589,22
Id.	4	10	—	Pascolo	I	3	35	69	772,09
Id.	4	6	—	Fabbricato rurale	—	0	03	88	—
Id.	4	12	—	Vigneto	II	2	32	76	1.862,08
Id.	4	5	—	Seminativo	I	18	76	99	10.323,44
				Totali		105	67	05	39.442,95

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà di Maresca Giovanni;
Est: con proprietà di Masselli Teodorina;
Sud: con proprietà della contessa Piscicelli;
Ovest: con proprietà della stessa Società anonima immobiliare « Fortore ».
Il corpo è intersecato nel senso nord-est sud-ovest dal fiume Fortore.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 19.668.436,05 (diciannovemilioniseicentosessantottomilaquattrocentosei e cent. 5) per il 1° corpo; di L. 10.289.988,10 (diecimilioniduecentottantamilanovecentottantotto e centesimi 10) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	141	31	23	77.139.33
2° Corpo	105	67	05	39.442.95
In complesso	246	98	28	116.582.28

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 29.958.424,15 (ventinovemilioninovecentocinquantottomilaquattrocentoventiquattro e cent. 15), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1952, n. 242.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Personè Carlo di Giacinto, in comune di Nardò (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce), della superficie di Ha. 78.63.90, nei confronti di Personè Carlo di Giacinto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce), della superficie di Ha. 78.63.90, nei confronti di Personè Carlo di Giacinto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 103. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Personè Carlo di Giacinto, in comune di Nardò (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 2025)					
Masseria Messere	40	1	—	Uliveto	IV	5	97	30	1.254,33
Id.	40	2	—	Seminativo	IV	40	44	20	7.481,77
Id.	40	3	—	Id.	IV	25	07	20	4.638,32
Id.	40	4	—	Uliveto	IV	1	97	30	414,33
Id.	40	5	—	Fabbricato rurale	—	0	38	60	—
Id.	40	6	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	02	40	—
Id.	40	7	—	Pascolo	I	0	95	20	104,72
				Totali		74	82	20	13.893,47

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Personè Giuseppina;
Est: con proprietà Perrone Alfredo, Gala Pasquale, De Michele Annita ed altre;
Sud: con strada vicinale Ciccogatto;
Ovest: con proprietà Personè Anna.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 2025)					
Pappo	42	14	—	Seminativo	IV	2	37	40	439,19

Il terreno sopradescritto confina:

Est: con proprietà di My Giovanni, Manisco Salvatore, Trono Salvatore;
Sud: con proprietà Mauro Nicola;
Ovest: con strada vicinale Padule.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 2025)					
Corigliano	43	33	—	Seminativo	III	1	44	30	418,47

Il terreno sopradescritto confina:

Nord e est: con proprietà De Michele Annita;
Sud: con proprietà De Michele Carlo;
Ovest: con strada vicinale di Pozzovivo.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 4.817.195,55 (quattromilioniottocentodiciassettemilacentonovantacinque e cent. 55); per il 2° corpo è di L. 151.520,55 (centocinquantunomilacinquecentoventi e cent. 55); per il 3° corpo è di L. 142.279,80 (centoquarantaduemiladuecentosettantanove e cent. 80), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	74	82	20	13.893,47
2° Corpo	2	37	40	439,19
3° Corpo	1	44	30	418,47
In complesso	78	63	90	14.751,13

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.110.995,90 (cinquemilionicentodiecimilanovecentonovantacinque e cent. 90), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 243.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Grilli Filippo Alfonso fu Pietro, in comune di Andria (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), della superficie di Ha. 83.66.90, nei confronti di Grilli Filippo Alfonso fu Pietro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), della superficie di Ha. 83.66.90 nei confronti di Grilli Filippo Alfonso fu Pietro.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 52, foglio n. 60. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Grilli Filippo Alfonso fu Pietro, in comune di Andria (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 4144*)					
Piana Lamonaca . .	187	4	—	Pascolo	IV	8	39	20	201,40
Id. . .	187	10	—	Id.	IV	0	32	00	7,70
Id. . .	187	1	—	Id.	IV	9	70	94	233 —
Id. .	187	11	—	Id.	IV	8	22	00	197,28
Id. .	187	3	—	Seminativo	V	0	55	80	50,22
Id. . . .	187	6	—	Pascolo	II	56	46	96	3.952,87
				Totali		83	66	90	4.642,47

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con il limite intercomunale Minervino-Andria;

Est: con una strada di servizio dell'acquedotto pugliese e con la proprietà di Grillo Giovanni-Adolfo fu Pietro;

Sud: con la proprietà dello stesso.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.332.945,75 (unmilionetrecentotrentaduemilanovecentoquarantacinque e cent. 75), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 244.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Trotta Bruno Leonardo fu Giovanni, in comune di Gravina (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di Ha. 22.45.90, nei confronti di Trotta Bruno Leonardo fu Giovanni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di Ha. 22.45.90, nei confronti di Trotta Bruno Leonardo fu Giovanni.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 52, foglio n. 85. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Trotta Bruno Leonardo fu Giovanni, in comune di Gravina (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 4820*)					
Vado Carrara	184	9	—	Pascolo	I	11	34	60	1.588,44
Id.	184	7	—	Pascolo cespugliato	II	2	89	15	187,95
Id.	186	4	—	Pascolo	I	8	22	15	1.151,01
				Totali		22	45	90	2.927,40

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà dello stesso Trotta Bruno-Leonardo;
Ovest: con la proprietà dello stesso Trotta Bruno-Leonardo;
Est: con il confine interprovinciale Gravina-Matera;
Sud: con il confine interprovinciale Gravina-Matera.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 779.520 (settecentosettantanovemilacinquecentoventi), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1952, n. 245.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Liuzzi Leonardo fu Vincenzo, in comune di Gravina (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di Ha. 147.63.28, nei confronti di Liuzzi Leonardo fu Vincenzo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di Ha. 147.63.28, nei confronti di Liuzzi Leonardo fu Vincenzo.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 55. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Liuzzi Leonardo fu Vincenzo, in comune di Gravina, provincia di Bari, trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglie e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950 n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 9049)					
Masseria Oriente .	23	3	—	Seminativo	II	35	06	65	15.429,26
Villa Filippi .	23	4	—	Pascolo	III	11	08	24	942 —
Id. . .	23	5	—	Id.	I	22	10	80	3.095,12
Id.	23	8	—	Seminativo	II	49	62	40	21.834,56
Masseria Oriente . .	23	2	—	Id.	III	29	75	19	10.115,66
				Totali		147	63	28	51.416,60

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada nazionale Spinazzola-Gravina;

Est: con la proprietà di Pomarici-Santomasi Carla fu Michele;

Ovest: con la proprietà dello stesso;

Sud: con la proprietà dello stesso e con il canale Capo d'Acqua.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 13.453.209,90 (tredicimilioniquattrocentocinquantatremiladuecentonove e cent. 90), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1952, n. 246.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rossi Savino fu Fabrizio, in comune di Minervino (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Minervino (provincia di Bari), della superficie di Ha. 34.86.77, nei confronti di Rossi Savino fu Fabrizio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Minervino (provincia di Bari), della superficie di Ha. 34.86.77, nei confronti di Rossi Savino fu Fabrizio.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 97. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rossi Savino fu Fabrizio, in comune di Minervino (provincia di Bari), trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	ar	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4432)					
Torlazzo Tufare .	63	29	—	Seminativo . .	IV	4	46	30	870,28
Id. . .	63	13	a	Id. .	II	30	40	47	11.553,80
				Totali .		34	86	77	12.424,08

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà dello stesso;
Ovest: con una strada vicinale che congiunge con la strada delle Tufare alla strada Torlazzo;
Sud: con la strada vicinale Torlazzo;
Est: con la proprietà di Falotico Donato di Matteo, Barbera Benedetta fu Alfonso ed altre.

Indennità di espropriazione offerta: L. 3.305.435,40 (tremilionitrecentocinquemilaquattrocentotrentacinque e cent. 40), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 247.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Francesco Antonio fu Raffaele, in comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), della superficie di ettari 6.58.46, nei confronti di De Francesco Antonio fu Raffaele;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), della superficie di ettari 6.58.46, nei confronti di De Francesco Antonio fu Raffaele.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 28. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Francesco Antonio fu Raffaele, in comune di Brindisi, trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 1129*)					
Mazzetta	91	20	—	Uliveto	III	0	78	57	267,14
Id.	91	9	—	Id.	III	5	79	89	1.971,61
				Totali		6	58	46	2.238,75

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà Società agricola lombarda;
Est e *sud*: con proprietà della ditta medesima;
Ovest: con l'agro del comune di Latiano.
Il corpo è attraversato da nord-ovest a sud-est dalla strada vicinale San Vito-Mesagne.
L'indennità di espropriazione offerta è di L. 783.562,50 (settecentottantatremilacinquecentosessantadue e centesimi 50), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 248.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Zampaglione Giorgio e Luigi fu Lorenzo, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;
Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 190.00.06, nei confronti di Zampaglione Giorgio e Luigi fu Lorenzo, in parti uguali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 190.00.06, nei confronti di Zampaglione Luigi fu Lorenzo, in parti uguali.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 52, foglio n. 80. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Zampaglione Giorgio e Luigi fu Lorenzo, in parti uguali, in comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 febbraio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 1365)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Posta Carrera	105	23	—	Pascolo	II	12	51	00	2.251,80
Id.	105	5	—	Seminativo	III	38	93	55	10.512,58
Id.	105	28	—	Pascolo	II	4	49	70	809,46
Id.	105	11	—	Seminativo	III	35	98	30	9.715,41
Posta di Salsola	109	20	—	Id.	III	65	85	15	17.779,90
Id.	109	25	—	Pascolo	II	21	14	32	3.805,78
Id.	109	16	—	Id.	III	11	08	04	1.329,65
				Totali		190	00	06	46.204,58

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Cannone Giuseppe e Giovanni fu Nicola e Cirillo Felice fu Michele;

Sud: con proprietà della ditta medesima;

Ovest: con proprietà Cannone Giuseppe e Giovanni fu Nicola e Miele Achille fu Michele.

Indennità di espropriazione offerta: L. 12.311.302,80 (dodicimilionitrecentoundicimilatrecentodue e centesimi 80), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1952, n. 249.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Meis Pasquale fu Marco, in comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Castelluccio dei Sauri (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 346.56.62, nei confronti di De Meis Pasquale fu Marco;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Castelluccio dei Sauri (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 346.56.62, nei confronti di De Meis Pasquale fu Marco.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 29. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Meis Pasquale fu Marco, in comune di Castelluccio dei Sauri (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 77)					
Posta Cisterna . .	17	4	—	Pascolo .	II	84	48	98	9.293,88
Id. .	17	12	—	Id.	III	39	68	16	2.380,89
Id. . .	13	3	—	Id.	I	95	17	37	15.227,79
Id. . .	13	9	—	Fabbricato rurale	—	0	01	88	—
Id.	13	13	—	Seminativo	II	4	57	09	1.965,49
Id.	13	11	—	Fabbricato rurale	—	1	41	14	—
Id.	13	10	—	Seminativo	II	86	01	56	36.986,71
Id. . .	13	2	—	Id.	II	35	20	44	15.137,88
				Totali		346	56	62	80.992,64

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada provinciale Ponte di Bovino-Castelluccio di Sauri-Ordona e con proprietà dello stesso De Meis Pasquale;
Est: con Leone Giuseppe e Luigi fu Basilio;
Sud: col comune di Ascoli Satriano;
Ovest: con Leone Luigi fu Basilio.

Indennità di espropriazione offerta: L. 20.789.060,80 (ventimilionisettecentottantanovemilasessanta e cent. 80), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 250.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Martinelli Vincenzo fu Vincenzo, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 165.32.23, nei confronti di Martinelli Vincenzo fu Vincenzo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), della superficie Ha. 165.32.23, nei confronti di Martinelli Vincenzo fu Vincenzo.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 106. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Martinelli Vincenzo fu Vincenzo, in comune di Ascoli Satriano, (provincia di Foggia), trasferiti in propretà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1250)					
S. Mercurio	89	1	—	Seminativo	IV	58	48	80	7.018,56
Id.	89	19	—	Id.	III	25	99	90	7.019,73
Id.	89	2	—	Id.	III	1	88	77	509,68
Id.	89	20	—	Id.	III	21	95	80	5.928,66
Id.	89	3	—	Id.	IV	56	98	96	6.838,75
					Totali	165	32	23	27.315,38

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della ditta stessa;

Est: con proprietà Albertacci Teodoro di Germano;

Sud: con tratturo Pescass.-Candela e strada provinciale Candela-Cerignola.

Indennità di espropriazione offerta: L. 7.583.012,25 (settemilionicinquecentottantatremiladodici e centesimi 25), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 251.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Martinelli Vincenzo fu Vincenzo, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 467.76.25, nei confronti di Martinelli Vincenzo fu Vincenzo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 467.76.25, nei confronti di Martinelli Vincenzo fu Vincenzo.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 105. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Martinelli Vincenzo fu Vincenzo, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3613)					
Stingeto	441	1	—	Pascolo	II	4	54	20	817,56
Id.	441	2	—	Fabbricato rurale	—	0	04	56	—
Feudo del Pero	441	3	—	Seminativo	III	287	35	95	86.207,85
Id.	441	4	—	Pascolo	II	7	88	99	1.420,18
Id.	441	5	—	Fabbricato rurale	—	1	97	95	—
Id.	441	6	—	Seminativo	II	63	22	53	24.657,87
Id.	441	7	—	Id.	IV	67	47	40	8.771,62
Id.	441	8	—	Id.	IV	34	09	07	4.431,79
Id.	441	9	—	Id.	IV	1	15	60	150,28
				Totali		467	76	25	126.457,15

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Petrone Riccardo di Agostino, con Grillo Nicola fu Matteo e con la strada vicinale San Leonardo-Pozzomonico;

Sud: con proprietà Incarnati Antonio ed Elisabetta fu Lorenzo e con Salvatore Angelo-Giovanni fu Mauro.

Ovest: con proprietà Incarnati Antonio ed Elisabetta fu Lorenzo.

Indennità di espropriazione offerta è di L. 34.052.402,35 (trentaquattromilionicinquantaduemilaquattrocentodue e cent 35), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1952, n. 252.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Longo Francesco Paolo fu Michele, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;
Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 120.67.40, nei confronti di Longo Francesco Paolo fu Michele;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di ettari 120.67.40, nei confronti di Longo Francesco Paolo fu Michele.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 52, foglio n. 56. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Longo Francesco Paolo fu Michele, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1277)					
Masseria Nocelli	49	2	—	Seminativo	II	73	55	15	29.420,60
				(*Partita catastale n.* 1278)					
Masseria Nocelli	52	17	a	Seminativo	III	22	02	80	6.388,12
Id.	52	1	—	Id.	II	12	23	45	4.893,79
				Totali		107	81	40	40.702,51

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-est: con Petrilli Eugenio fu Achille;
Est: con Mari Rodolfo;
Sud-est: con lo stesso Longo Francesco Paolo;
Nord-ovest: con Petrilli Rosetta fu Nestore, e Petrilli Eugenio fu Achille.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1277)					
Masseria Nocelli	52	6	h	Seminativo	II	12	86	00	5.144 —

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-est: con lo stesso Longo Francesco-Paolo;
Sud-est: con lo stesso Longo Francesco-Paolo;
Sud-ovest: con la strada provinciale Lucera-Foggia;
Nord-ovest: con la strada vicinale Villani.

Indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo L. 10.646.533,80 (diecimilioniseicentoquarantaseimilacinquecentotrentatre e cent. 80); per il 2° corpo L. 1.377.440 (unmilionetrecentosettantasettemilaquattrocentoquaranta), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	107	81	40	40.702,51
2° Corpo	12	86	00	5.144 —
In complesso	120	67	40	45.846,51

Indennità totale di espropriazione offerta L. 11.983.973,80 (undicimilioninovecentottantatremilanovecentosettantatre e cent. 80), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 253.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Grimaldi Gaetano fu Luigi, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 10.90.39, nei confronti di Grimaldi Gaetano fu Luigi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (Provincia di Foggia), della superficie di ettari 10.90.39, nei confronti di Grimaldi Gaetano fu Luigi.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 61. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Grimaldi Gaetano fu Luigi, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1135)					
Costa San Severo	43	66	—	Seminativo	I	10	90	39	5.451,96

Il terreno sopradescritto confina:
Nord con quotisti;
Est: con lo stesso Grimaldi Gaetano;
Sud: con quotisti e con lo stesso proprietario;
Ovest: con la strada comunale Lucera-San Severo.

Indennità di espropriazione offerta L. 1.390.249,80 (unmilionetrecentonovantamiladuecentoquarantanove e cent. 80), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1952, n. 254.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lauria Margherita fu Stanislao, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 155.78.41, nei confronti di Lauria Margherita fu Stanislao;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di ettari 155.78.41, nei confronti di Lauria Margherita fu Stanislao.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 57. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lauria Margherita fu Stanislao, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 2761)					
San Pietro in Bagno	51	23	—	Seminativo	I	25	43	84	12.719,20
Id.	51	24	—	Id.	I	25	28	00	12.640,00
Id.	51	25	—	Incolto produttivo	unica	0	13	24	2,65
Id.	51	26	—	Seminativo	I	1	27	29	636,45
Id.	51	27	—	Incolto produttivo	unica	0	20	19	4,04
Id.	51	28	—	Id.	unica	0	7	56	1,51
Id.	51	30	—	Id.	unica	0	13	22	2,65
Id.	51	31	—	Seminativo	I	44	61	70	22.308050
Id.	51	34	—	Pascolo	I	1	14	21	262,68
				Totali		98	29	27	48.577,68

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà di Petrilli Giorgio ed altri;
Est: con la strada vicinale San Pietro in Bagno;
Sud: con la proprietà di Longo Francesco-Paolo ed altri;
Ovest: con la proprietà di Longo Francesco-Paolo ed altri.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 2814)					
Vado Leone	42	8	—	Seminativo	III	31	96	20	9.268,98
Id.	45	21	—	Id.	III	11	00	00	3.190 —
Id.	45	2	—	Id.	II	14	52	94	5.811,77
				Totali		57	49	14	18.270,7

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con eredi Petrilli;

Est: con proprietà della stessa Lauria Margherita;

Sud: con proprietà della stessa Lauria Margherita·

Ovest: con proprietà della stessa Lauria Margherita.

Indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo L. 12.385.940,75 (dodicimilionitrecentottantacinquemilanovecentoquaranta e cent. 75), per il 2° corpo L. 4.874.984,80 (quattromilioniottocentosettantaquattromilanovecentottantaquattro e cent. 80), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n.841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	98	29	27	48.577,68
2° Corpo	57	49	14	18.270,75
In complesso	155	78	41	66.848,43

Indennità totale di espropriazione offerta L. 17.260.925,55 (diciassettemilioniduecentosessantamilanovecentoventicinque e cent. 55), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 255.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Anglisani Adele fu Federico, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 54.74.10, nei confronti di Anglisani Adele fu Federico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 54.74.10, nei confronti di Anglisani Adele fu Federico.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 54. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Anglisani Adele fu Federico, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 63)					
Acquasalsa	43	68	—	Pascolo	III	19	00	00	1.900 —
Id.	43	75	—	Seminativo	III	15	64	46	4.536,93
Id.	44	1	—	Id.	II	20	09	64	8.038,55
				Totali		54	74	10	14.475,48

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con strada Lucera-Rignano;
Est: con Petrilli Vittorio;
Sud: con strada comunale Acquasalsa e con proprietà della stessa Anglisani Adele;
Ovest: col foglio di mappa n. 30.

Indennità totale di espropriazione offerta L. 3.789.994,10 (tremilionisettecentottantanovemilanovecentonovantaquattro e cent. 10), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 256.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cappelli Antonia, Maria-Nives e Maria-Elisa di G. Battista (ciascuna in parti uguali), in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), della superficie di ettari 245.09.09, nei confronti di Cappelli Antonia, Maria Nives e Maria-Elisa di G. Battista (ciascuna in parti uguali);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 245.09.09, nei confronti di Cappelli Antonia, Maria-Nives e Maria-Elisa di G. Battista (ciascuna in parti uguali).

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 38. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cappelli Antonia, Maria-Nives e Maria-Elisa di G. Battista, ciascuno in parti uguali, in comune di Foggia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 820)					
Doganiera da Piedi	3	14	—	Pascolo	III	59	09	80	7.682,74

Il terreno sopradescritto confina:
Nord e *est*: con Piccirella Rachele fu Luigi;
Sud: con proprietà Piccirella Arcangela e Antonietta;
Ovest: con la stessa proprietà e tratturo di Villanova.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 820)					
Posta Dogana	3	15	—	Pascolo	III	7	21	75	938,28
Id.	3	16	—	Seminativo	III	14	14	20	4.384,02
Id.	10	6	—	Pascolo	III	58	09	20	7.551,96
Id.	10	24	—	Seminativo	III	15	44	20	4.787,02
Id.	10	25	—	Id.	III	14	03	14	4.349,73
Id.	3	13	—	Id.	III	77	06	80	23.891,08
					Totali	185	99	29	45.902,09

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Piccirella Arcangela e Antonietta e torrente Salsola;
Sud e *sud-est*: con Fredella Rocco;
Ovest: con Piccirella Arcangela e Antonietta e la stessa proprietà.

Indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo L. 1.920.685 (unmilionenovecentoventimilaseicentottantacinque), per il 2° corpo L. 12.223.759,50 (dodicimilioniduecentoventitremilasettecentocinquantanove e cent. 50), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	59	09	80	7.682,74
2° Corpo	185	99	29	45.902,09
In complesso	245	09	09	53.584,83

Indennità totale di espropriazione offerta L. 14.144.444,50 (quattordicimilionicentoquarantaquattromilaquattrocentoquarantaquattro e cent. 50), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 257.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sorella Concetta di Carlo, in comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 93.38.55, nei confronti di Sorella Concetta di Carlo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 93.38.55, nei confronti di Sorella Concetta di Carlo.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 94. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sorella Concetta di Carlo, in comune di Manfredonia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2537)					
Amendola	76	1	—	Seminativo	II	33	35	75	10.007,24
S. Tecchia	72	9	—	Id.	II	11	51	16	3.453,48
Id.	72	8	—	Pascolo	II	14	42	50	2.596,50
				(*Partita catastale n.* 2539)					
S. Tecchia	72	6	—	Pascolo	II	0	18	96	34,13
				(*Partita catastale n.* 2537)					
S. Tecchia	72	13	—	Fabbricato rurale	—	0	05	70	—
Id.	72	14	—	Id.	—	0	01	20	—
Id.	72	11	—	Seminativo	II	4	70	68	1.412,04
Amendola	73	14	—	Id.	II	29	12	60	8.737,80
				Totali		93	38	55	26.241,19

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Piemontese Matteo;
Sud: con Sorella Filomena di Carlo;
Est: con Bartolomucci Gino e Conti Giovanni fu Agostino;
Ovest: con proprietà Siniscalchi.

Indennità di espropriazione offerta L. 7.032.508,70 (settemilionitrentaduemilacinquecentotto e cent. 70), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1952, n. 258.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sorella Filomena di Carlo, in comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;
Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 98.97.01, nei confronti di Sorella Filomena di Carlo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 98.97.01, nei confronti di Sorella Filomena di Carlo.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 91. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sorella Filomena di Carlo, in comune di Manfredonia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2538)					
S. Tecchia	76	45	—	Seminativo	II	52	10	03	15.630,10
Id.	72	16	—	Id.	II	2	19	30	657,90
Id.	72	15	—	Pascolo	II	17	61	18	3,175,52
Id.	72	12	—	Fabbricato rurale	—	0	07	00	—
Id.	72	7	—	Seminativo	I	0	23	05	92,20
Id.	72	19	—	Id.	II	26	73	45	8.020,35
				Totali		98	97	01	27.576,07

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Sorella Concetta di Carlo;
Sud: con proprietà Nori Ilgo e Nedy e Curato Pia fu Francesco-Paolo;
Est: con Sorella Concetta di Carlo e proprietà Conti;
Ovest: con strada vicinale dell'onoranza e ferrovia Foggia-Manfredonia.

Indennità totale di espropriazione offerta L. 7.381.106,50 (settemilionitrecentottantunomilacentosei e cent. 50), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 259.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ricci Giuseppina di Matteo Giuseppe, in comune di Rignano Garganico (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Rignano Garganico (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 124.93.84, nei confronti di Ricci Giuseppina di Matteo Giuseppe;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Rignano Garganico (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 124.93.84, nei confronti di Ricci Giuseppina di Matteo Giuseppe.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 96. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ricci Giuseppina di Matteo-Giuseppe, in comune di Rignano Garganico (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO					
				(*Partita catastale n.* 1175)					
S. Iorio Saldoni	38	1	—	Seminativo	III	6	54	05	1.962,15
Id.	38	107	—	Fabbricato rurale	—	0	41	75	—
Id.	38	49	—	Id.	—	0	17	60	—
				(*Partita catastale n.* 1584)					
S. Iorio Saldoni	38	46	—	Seminativo	III	4	94	44	1.483,32
Ischia	38	3	—	Pascolo	III	9	21	94	921,94
S. Iorio Saldoni	38	64	—	Seminativo	III	4	93	91	1.481,73
				(*Partita catastale n.* 1175)					
S. Iorio Saldoni	38	2	—	Seminativo	III	4	93	91	1.481,73
Bicciari	38	47	—	Id.	III	5	63	66	1.690,98
				(*Partita catastale n.* 1584)					
Ischia	38	5	—	Pascolo	III	2	28	93	228,93
S. Iorio Saldoni	38	8	—	Seminativo	II	14	61	66	5.846,64
				(*Partita catastale n.* 1175)					
Bicciari	38	48	—	Seminativo	II	5	12	30	2.049,20
S. Iorio Saldoni	38	7	—	Id.	II	9	56	08	3.824,32
Id.	38	6	—	Id.	I	9	64	64	5.064,36
Id.	38	9	—	Id.	I	9	64	80	5.065,20
Id.	37	4	—	Id.	I	9	70	28	5.093,97
Id.	37	5	—	Id.	I	9	64	49	5.063,57
				Totali		107	04	44	41.258,04

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Turco Pietro ed altri quotisti;
Est: con Piccirella Matteo ed altri;
Sud: con Ricci Pietro fu Pasquale;
Ovest: con strada comunale di Rignano-Stazione Rignano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO *(Partita catastale n. 1584)*					
S. Iorio Saldoni . .	37	7	—	Seminativo	I	4	92	67	2.586,52
Id.	37	8	—	Id.	I	3	64	68	1.914,57
Id.	37	9	—	Id.	I	4	91	29	2.579,27
Id.	37	10	—	Id.	I	4	40	76	2.313,98
				Totali		17	89	40	9.394,34

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Ricci Pietro;

Est: con Piccirella Matteo ed altri;

Sud: con la stessa proprietà;

Ovest: con la strada comunale Rignano-Stazione Rignano.

Indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo L. 10.695.145,30 (diecimilioniseicentonovantacinquemilacentoquarantacinque e cent. 30); per il 2° corpo L. 2.395.556,70 (duemilionitrecentonovantacinquemilacinquecentocinquantasei e cent. 70), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	107	04	44	41.258.04
2° Corpo	17	89	40	9.394,34
In complesso . . .	124	93	84	50.652,38

Indennità totale di espropriazione offerta L. 13.090.702 (tredicimilioninovantamilasettecentodue, salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 260.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Farina Carlo di Matteo, in comune di San Marco in Lamis (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 152.23.29, nei confronti di Farina Carlo di Matteo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 152.23.29, nei confronti di Farina Carlo di Matteo.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 75. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Farina Carlo di Matteo, in comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 4128)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito Dominicale Lire
Maragone	132	9	—	Seminativo	II	17	17	07	6.696,57
Id.	132	14	—	Pascolo	II	0	2	72	3,81
Id.	132	17	—	Seminativo	II	7	25	93	2.831,13
Id.	132	19	—	Id.	I	29	04	57	15.248,99
Id.	132	20	—	Fabbricato rurale	—	0	40	37	—
Id.	132	3	—	Seminativo	II	13	08	05	5.101,39
Id.	132	8	—	Id.	II	14	06	56	5.485,58
Id.	132	10	—	Id.	I	20	98	85	11.018,96
Id.	132	22	—	Fabbricato rurale	—	0	4	37	—
Id.	132	23	—	Id.	—	0	4	37	—
Id.	132	13	—	Seminativo	II	16	80	63	6.554,46
Id.	132	16	—	Id.	II	1	22	04	475,26
Id.	131	15	—	Id.	II	7	48	54	2.919,31
Id.	131	16	—	Id.	II	15	00	00	5.850 —
Id.	131	14	—	Id.	III	9	59	22	2.589,91
				Totali		152	23	29	64.776,07

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: col comune di San Severo;
Est: con Gentile Elena fu Vincenzo;
Ovest: con lo stesso proprietario;
Sud: col comune di Foggia.

Indennità totale di espropriazione offerta L. 14.587.717,70 (quattordicimilionicinquecentottantasettemilasettecentodiciassette e cent. 70, salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 261.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Frattarolo Mario fu Adolfo, in comune di San Marco in Lamis (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 6.26.88, nei confronti di Frattarolo Mario fu Adolfo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 6.26.88, nei confronti di Frattarolo Mario fu Adolfo.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 76. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Frattarolo Mario fu Adolfo, in comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3315)					
Posta d'Innanzi . .	135	4	a	Seminativo	I	6	26	88	3.291,12

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con foglio di mappa n. 126 e Scarale Giovanni fu Giuseppe;
Sud: con la proprietà dello stesso Frattarolo Mario;
Est: con il limite intercomunale di San Giovanni Rotondo.

Indennità di espropriazione offerta L. 740.502 (settecentoquarantamilacinquecentodue), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 262.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Sorella Domenico e Francesco di Carlo, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950 n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 32.14.05, nei confronti di Sorella Domenico e Francesco di Carlo (ciascuno in parti uguali);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 32.14.05, nei confronti di Sorella Domenico e Francesco di Carlo (ciascuno in parti uguali).

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 95. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sorella Domenico e Francesco di Carlo ciascuno in parti uguali, in comune di San Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 8902)									
Sabbatella . . .	128	32	—	Seminativo	II	32	14	05	13.820,44

Il terreno sopradescritto confina:
Ovest: con il canale Triolo;
Est: con proprietà degli stessi;
Sud: con proprietà di Carmine Bellucci;
Nord: con Zaccagnini Carlo.

Indennità di espropriazione offerta L. 3.593.314,40 (tremilionicinquecentonovantatremilatrecentoquattordici e cent. 40), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1952, n. 263.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Villani Rachele fu Giovanni, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 10.84.60, nei confronti di Villani Rachele fu Giovanni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 10.84.60, nei confronti di Villani Rachele fu Giovanni.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 82. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Villani Rachele fu Giovanni, in comune di San Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 8380)									
La Marchesa . .	114	6	—	Seminativo	II	10	84	60	4.663,79

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà di Palatella Illuminato Giovanni fu Giovanni;
Est: con proprietà di Palatella Illuminato Giovanni fu Giovanni;
Ovest: con Palatella Illuminato Giovanni;
Sud: con terreni della stessa proprietà.

Indennità di espropriazione offerta L. 1.212.585,40 (unmilioneduecentododicimilacinquecentottantacinque e cent. 40), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 264.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di La Piscopia Michele fu Battista, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 101.89.89, nei confronti di La Piscopia Michele fu Battista;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 101.89.89, nei confronti di La Piscopia Michele fu Battista.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 58. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta La Piscopia Michele fu Battista, in comune di San Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7525)					
Intennà	116	18	—	Seminativo	II	22	30	00	9.589 —
Id.	116	40	—	Id.	II	22	15	00	9.524,50
Id.	116	41	—	Id.	II	20	08	84	8.638,01
Id.	116	36	—	Id.	II	9	19	38	3.953,33
Id.	137	13	—	Id.	II	4	49	75	1.933,92
Id.	137	12	—	Id.	II	1	73	20	744,76
Id.	116	15	—	Id.	II	6	56	31	2.822,13
Id.	116	13	—	Id.	II	15	37	41	6.610,87
				Totali		101	89	89	43.816,52

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà dello stesso La Piscopia Michele;
Est: col comune di Rignano Garganico;
Sud: col comune di Rignano Garganico.
Il corpo è intersecato dalla strada comunale San Marco in Lamis-Foggia.

Indennità di espropriazione offerta L. 11.392.529,20 (undicimilionitrecentonovantaduemilacinquecentoventinove e cent. 20), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 265.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fraccacreta Maria fu Arduino, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 48.64.22, nei confronti di Fraccacreta Maria fu Arduino;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 48.64.22, nei confronti di Fraccacreta Maria fu Arduino.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria —.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952

Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 77. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fraccacreta Maria fu Arduino, in comune di San Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2447)					
Pira . . .	113	7	—	Seminativo	II	48	64	22	20.916,17

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada comunale San Severo-Rignano Garganico;
Est: con Palatella Illuminato Giovanni;
Sud: con Carafa Antonio di Matteo;
Ovest: con la stessa proprietaria Fraccacreta Maria.

Indennità di espropriazione offerta L. 5.438.204,20 (cinquemilioniquattrocentotrentottomiladuecentoquattro e cent. 20), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 266.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cappelli Antonia, Maria-Nives e Maria-Elisa di G. Battista, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 55.29.01, nei confronti di Cappelli Antonia, Maria-Nives e Maria-Elisa di G. Battista (ciascuna in parti uguali);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 55.29.01, nei confronti di Cappelli Antonia, Maria-Nives e Maria-Elisa di G. Battista (ciascuna in parti uguali).

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952

Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 39. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cappelli Antonia, Maria-Nives e Maria Elisa di G. Battista, ciascuna in parti uguali, in comune di San Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 725)					
Panetteria	136	6	—	Seminativo	I	24	94	30	13.718,65
Sigaraia	139	8	—	Id.	I	11	59	32	6.376,26
Id.	139	15	—	Id.	I	8	77	72	4.827,46
				Totali		45	31	34	24.922,37

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada Motta-Rignano Garganico e con la stessa proprietà;
Sud: con Piccirella Rachele fu Luigi e Arcangela e Antonietta;
Est: con la stessa proprietà;
Ovest: con il foglio n. 13 del comune di Foggia.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 725)					
Sigaraia . .	139	6	—	Seminativo	I	9	97	67	5.487,16

Il terreno sopradescritto confina:

Ovest e *nord*: con la strada Motta-Rignano Garganico;

Est e *sud*: con la stessa proprietà.

Indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo L. 6.355.204,35 (seimilionitrecentocinquantacinquemiladuecentoquattro e cent. 35); per il 2° corpo L. 1.399.225,80 (unmilionetrecentonovantanovemiladuecentoventicinque e cent. 80), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	45	31	34	24.922,37
2° Corpo	9	97	67	5.487,16
In complesso	55	29	01	30.409,53

Indennità totale di espropriazione offerta L. 7.754.4L. 6.355.204,35 (seimilionitrecentocinquantacinquemiladuecentotrenta e cent. 15), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 267.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sorella Carlo fu Domenico, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 31.31.39, nei confronti di Sorella Carlo fu Domenico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 31.31.39, nei confronti di Sorella Carlo fu Domenico.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo, dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 87. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sorella Carlo fu Domenico, in comune di San Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 8902)					
Sabbatella . .	128	32	—	Seminativo . .	II	31	31	39	13.464,97

Il sopradescritto terreno confina:
Nord: con proprietà dello stesso Sorella Carlo;
Est: con proprietà dello stesso Sorella Carlo;
Sud: con proprietà di Bellucci Carmine;
Ovest: col canale Triolo.

Indennità di espropriazione offerta L. 3.500.892,20 (tremilionicinquecentomilaottocentonovantadue e cent. 20), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 268.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Curato Nicola fu Francesco Paolo, in comune di Troia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Troia (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 100.49.13, nei confronti di Curato Nicola fu Francesco Paolo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Troia (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 100.49,13, nei confronti di Curato Nicola fu Francesco Paolo.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 37. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Curato Nicola fu Francesco-Paolo, in comune di Troia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1107)					
Bosco Sarti	5	7	—	Seminativo	III	2	32	08	765,86
Id.	5	9	—	Fabbricato rurale	—	0	26	94	—
Id.	5	8	—	Seminativo	II	49	46	01	21.267,84
Casone	5	10	—	Id.	II	17	73	34	7.625,36
Bosco Santi	6	4	—	Pascolo arborato	unica	0	90	19	108,23
Id.	6	5	—	Fabbricato rurale	—	0	01	56	—
Id.	6	6	—	Seminativo	III	15	72	30	5.188,59
Id.	6	17	—	Id.	III	0	09	74	32,14
				Totali		86	52	16	34.988,02

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada provinciale Ponte Celone-Castelluccio-Valmaggiore-Faeto;
Sud-est: col torrente Celone;
Ovest: con la strada comunale Castelluccio-Valmaggiore-Lucera.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1107)					
San Domenico	5	62	—	Pascolo	III	4	69	31	727,43
Torre Comune	5	37	—	Seminativo	III	7	92	69	2.615,86
Celone	5	31	—	Pascolo	III	1	34	97	80,98
				Totali		13	96	97	3.424,27

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: col torrente Celone;
Sud-est: col fosso delle Capre;
Sud: con la strada comunale vecchia Castelluccio-Valmaggiore-Troia.

Indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo L. 9.127.900,45 (novemilionicentoventisettemilanovecento e cent. 45), per il 2° corpo L. 895.305,40 (ottocentonovantacinquemilatrecentocinque e cent. 40), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	86	52	16	34.988,02
2° Corpo	13	96	97	3.424,27
In complesso	100	49	13	38.412,29

Indennità totale di espropriazione offerta L. 10.023.205,85 (diecimilioniventitremiladuecentocinque e cent. 85), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 269.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Greco Domenica fu Oronzo, in comune di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce), della superficie di Ha. 16.10.79, nei confronti di Greco Domenica fu Oronzo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce), della superficie di Ha. 16.10.79, nei confronti di Greco Domenica fu Oronzo.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elencso unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 62. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Greco Domenica fu Oronzo, in comune di Lecce (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 984)					
Caputa	75	38	—	Uliveto	IV	0	74	00	162,80
Id.	75	39	—	Seminativo	IV	0	31	19	54,58
Id.	75	47	—	Id.	III	3	20	18	864,49
Id.	75	48	—	Id.	III	5	87	97	1.587,52
Id.	75	51	—	Id.	III	1	98	96	537,18
Id.	75	52	—	Id.	III	3	98	49	1.075,92
					Totali	16	10	79	4.282,49

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà del sig. Gelormini Vincenzo;
Est: con strada vicinale dei Gelsi;
Sud: con proprietà Greco Domenica;
Ovest: con proprietà Greco Domenica, Guerra Lauredana Raffaele e Rosario fratelli.

Indennità di espropriazione offerta è di L. 1.480.173,95 (unmilionequattrocentottantamilacentosettantatre e cent. 95), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 270.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Circolone Gennaro fu Antonio, in comune di Santa Cesarea Terme (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Santa Cesarea Terme (provincia di Lecce), della superficie di Ha. 34.61.88, nei confronti di Circolone Gennaro fu Antonio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Cesarea Terme (provincia di Lecce), della superficie di Ha. 34.61.88, nei confronti di Circolone Gennaro fu Antonio.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 35. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Circolone Gennaro fu Antonio, in comune di Santa Cesarea Terme (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 305)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito Dominicale Lire
Surciara	8	39	—	Seminativo	IV	2	06	30	319,76
Trunato	8	55	—	Id.	III	1	22	80	307 —
Stretto d'Avanti . . .	11	40	—	Id.	IV	1	83	80	284,89
				Totali		5	12	90	911,65

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà dei fratelli Cursano fu Michele, Gravante Luigi, Miggiano Franco ed altre;
Est: con proprietà delle Frisari Domenica, Minutella Consiglia ed altre;
Sud: con proprietà di Pispico Leonardo, Cursano Maria;
Ovest: con proprietà di Tamborino Vincenzo, Pasca Agata ed altre.
I terreni sono intersecati dalla strada comunale Masseria Piccola e Masseria Grande.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 305)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Gianfano o Sagrestia	11	76	—	Seminativo	IV	1	75	80	272,49
Specchia Cristi	11	99	—	Id.	IV	0	86	50	134,08
				Totali . .		2	62	30	406.57

I terreni sopradescritti confinano:

Nord ed *ovest*: con proprietà di Cursano Brizio e Salvatore;

Est: con proprietà di Villani Ubaldo, Cursano Antonio e Salvatore;

Sud: con strada comunale di Malepasso.

3° CORPO

(*Partita catastale n.* 305)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Macchia d'Avanti	12	49	—	Seminativo	IV	3	78	90	587.30
Id.	12	63	—	Id.	IV	3	59	40	557,07
				Totali		7	38	30	1.144,37

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà di Pispico Leonardo, Villani Ubaldo ed altre;

Est: con proprietà di Episcopo Vincenza, Tamborino Vincenzo;

Sud: con strada comunale di Malepasso e con proprietà di Tamborino Vincenzo, Frisari Teresa;

Ovest: con strada comunale di Malepasso.

4° CORPO

(*Partita catastale n.* 305)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Pozzonuovo	13	40	—	Seminativo . . .	II	1	38	10	497,16

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà di Frisari Domenica e strade provinciali Palmeriggi-Minervino-Cerfignano;

Est: con proprietà di Spagnolo Giuseppe;

Sud: con strada vicinale Trappeto Monte Saurussi;

Ovest: con proprietà di Tamborino Vincenzo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 305)					
Monte Galati	13	85	—	Seminativo	III	2	42	60	606,50
Monte dell'Aia	13	102	—	Id.	II	0	12	50	45 —
Id.	13	103	—	Id.	III	0	07	00	17,50
Id.	13	106	—	Id.	III	4	25	40	1.063,50
Fica Cresta	14	4	—	Id.	II	0	07	80	28,08
San Giuseppe	14	5	—	Fabbricato rurale	—	0	06	65	—
Id.	14	7	—	Seminativo	III	0	39	40	98,50
				Totali		7	41	35	1.859,08

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Mangia Francesco, Spagnolo Donato e Ignazio, fratelli Del Prete fu Giuseppe Nicola ed altri;
Est: con proprietà germani Del Prete fu Giuseppe Nicola;
Sud: con Cursano Luigi, fratelli Cursano fu Salvatore, Stefano Paola ed altri;
Ovest: con strada comunale Cerfignano-Vitigliano.

Il corpo è intersecato: nel senso nord-sud dalla strada vicinale Palmariggi-Minervino-Cerfignano alla vicinale Maglie-Poggiardo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				6° CORPO (*Partita catastale n.* 305)					
Monte La Grotta di Fuori	19	26	—	Seminativo	IV	2	67	10	414,01
Bello Luogo	19	27	—	Id.	III	0	81	70	204,25
Scarpi	19	53	—	Id.	III	2	06	60	516,50
				Totali		5	55	40	1.134,76

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà di Pasca Concetta;
Est: con strada provinciale Palmariggi-Minervino-Cerfignano alla provinciale Maglie-Poggiardo-Santa Cesarea Terme;
Sud: con proprietà della Prebenda parrocchiale di Cocumola, di Miggiano Anna, Episcopo Vincenza ed altre;
Ovest: con strada comunale Guscupiane di sotto.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				7° CORPO (*Partita catastale n.* 305)					
San Giuseppe	13	136	a	Seminativo	III	1	66	33	415,83

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: strada vicinale San Giuseppe;
Est: con proprietà eredi Mita fu Salvatore e Giunco Salvatore;
Sud: con proprietà di Micello Giorgio, Cotardo Vito Antonio;
Ovest: con strada comunale Vitigliano-Cerfignano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				8° CORPO (*Partita catastale n.* 305)					
Refola	13	144	—	Seminativo	II	1	19	80	431,28

Il terreno sopradescritto confina:

Nord ed *ovest*: con proprietà di Tamborino Vincenzo;

Est: con proprietà del sig. Rizzello Girolamo;

Sud: con la strada pubblica senza nome con accesso dalla strada comunale Cuscupione di sotto.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				9° CORPO (*Partita catastale n.* 305)					
Selletta	13	151	—	Seminativo	III	1	85	40	463,50

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est ed *ovest*: con proprietà di Tamborino Vincenzo;

Sud: con proprietà del Rizzo Tommaso, Frisari Teresa.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				10° CORPO (*Partita catastale n.* 305)					
Matinelle	15	116	—	Seminativo	III	0	42	00	104,81

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà di Tamborino Vincenzo;

Est: con proprietà di Rizzo Tommaso;

Sud: con proprietà di Mangia Salvatore;

Ovest: con proprietà di Cursano Salvatore.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 317.542,50 (trecentodiciassetemilacinquecentoquarantadue e cent. 50); per il 2° corpo è di L. 142.299,50 (centoquarantaduemiladuecentonovantanove e cent. 50); per il 3° corpo è di L. 400.529,50 (quattrocentomilacinquecentoventinove e cent. 50); per il 4° corpo è di L. 169.034,40 (centosessantanovemilatrentaquattro e cent. 40); per il 5° corpo è di L. 641.017,20 (seicentoquarantunomiladiciassette e cent. 20); per il 6° corpo è di L. 393.562,25(trecentonovantatremilacinquecentosessantadue e centesimi 25); per il 7° corpo è di L. 143.461,35 (centoquarantatremilaquattrocentosessantuno e cent. 35), per l'8° corpo è di L. 146.635,20 (centoquarantaseimilaseicentotrentacinque e cent. 20); per il 9° corpo è di L. 159.907,50 (centocinquantanovemilanovecentosette e cent. 50); per il 10° corpo è di L. 36.159,45 (trentaseimilacentocinquantanove e cent. 45), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	5	12	90	911,65
2° Corpo	2	62	30	406,57
3° Corpo	7	38	30	1.144,37
4° Corpo	1	38	10	497,16
5° Corpo	7	41	35	1.859,08
6° Corpo	5	55	40	1.134,76
7° Corpo	1	66	33	415,83
8° Corpo	1	19	80	431,28
9° Corpo	1	85	40	463,50
10° Corpo	0	42	00	104,81
In complesso	34	61	88	7.369.01

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.550.148,85 (duemilionicinquecentocinquantamilacentoquarantotto e cent. 85), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 271.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Surico Laura di Giovanni, in comune di Castellaneta (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto), della superficie di Ha. 69.83.39, nei confronti di Surico Laura di Giovanni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, per i terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto), della superfcie di Ha. 69.83.39, nei confronti di Surico Laura di Giovanni.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto; sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 92. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Surico Laura di Giovanni, in comune di Castellaneta (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 4357)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
Prichicco	11	2	—	Seminativo	III	20	59	58	4.737,03
Id.	11	23	—	Pascolo	I	9	38	96	938,96
Id.	11	3	—	Seminativo	IV	10	71	00	1.445,85
Id.	11	7	—	Id.	III	18	83	37	4.331,75
Id.	11	9	—	Id.	II	0	94	25	273,33
				Totali		60	47	16	11.726,02

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con il tratturo Martinese;
Est: con la stessa proprietà Surico Laura di Giovanni e Cassano Francesco fu Giuseppe;
Ovest: con la strada vicinale Mattine Rio e Maia Clelia e Maria Sofia fu Teodoro;
Sud: con proprietà Legari Carolina e germani fu Francesco e Maia Clelia, Maria-Sofia fu Teodoro.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 4357)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
Gravina	11	5	—	Seminativo	III	9	36	23	2.153,33

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà Maia Clelia e Maria-Sofia fu Teodoro;
Est: con proprietà Maia Clelia e Maria-Sofia fu Teodoro;
Ovest: con proprietà Colangelo Giovanni fu Giuseppe;
Sud: con proprietà Colangelo Giovanni di Giuseppe.

Indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è L. 3.967.143,60 (tremilioninovecentosessantasettemilacentoquarantatre e cent. 60); per il 2° corpo è di L. 742.898,85 (settecentoquarantaduemilaottocentonovantotto e centesimi 85), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	60	47	16	11.726,92
2° Corpo	9	36	23	2.153,33
In complesso	69	83	39	13.880,25

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.710.042,45 (quattromilionisettecentodiecimilaquarantadue e cent. 45), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 272.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Furlò Domenico fu Berardino, in comune di Bernalda (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Bernalda (provincia di Matera), della superficie di Ha. 29.26.71, nei confronti di Furlò Domenico fu Bernardino;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, per i terreni ricadenti nel comune di Bernalda (provinsia di Matera), della superficie di Ha. 29.26.71, nei confronti di Furlò Domenico fu Bernardino.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 78. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Furlò Domenico fu Berardino, in comune di Bernalda (sezione Montescaglioso) (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1405)					
Pizzica	114	42	—	Seminativo . .	III	29	26	71	6.731,42

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà Furlò Berardino fu Giuseppe;
Ovest: con la strada comunale della « Pizzica »;
Sud: con proprietà Graziadei Maria fu Rocco;
Est: con terreni della stessa proprietà.

Indennità di espropriazione offerta L. 1.985.768,90 (unmilionenovecentottantacinquemilasettecentosessantotto e cent. 90), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 273.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tarantini Maria Teresa di Giuseppe, in comune di Bernalda (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Bernalda (Sezione Montescaglioso) (provincia di Matera), della superficie di Ha. 39.08.00, nei confronti di Tarantini Maria Teresa di Giuseppe;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, per i terreni ricadenti nel comune di Bernalda (Sezione Montescaglioso) (provincia di Matera), della superficie di Ha. 39.08.00, nei confronti di Tarantini Maria Teresa di Giuseppe.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 83. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tarantini Maria Teresa di Giuseppe, in comune di Bernalda (Sezione Montescaglioso) (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1295)					
San Salvatore	112	4	—	Pascolo cespugliato	II	2	92	44	190,09
Id.	112	10	—	Seminativo	III	0	13	30	30,59
					Totali	3	05	74	220,68

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la strada di bonifica;

Ovest: con terreni della stessa proprietà;

Sud: con il fiume Bradano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1295)					
San Salvatore	112	5	—	Seminativo	III	33	02	27	7.595,22
Id.	112	3	—	Id.	II	2	99	99	1.019,99
				Totali		36	02	26	8.615,21

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con il limite della provincia di Taranto;
Ovest: con terreni della stessa proprietà;
Sud: con la strada di bonifica;
Est: con il limite della provincia di Taranto.

Indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo L. 72.704,20 (settantaduemilasettecentoquattro e cent. 20); per il 2° corpo L. 2.526.187,10 (duemilionicinquecentoventiseimilacentottantasette e cent. 10), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	3	05	74	220,68
2° Corpo	36	02	26	8.615,21
In complesso	39	08	00	8.835,89

Indennità totale di espropriazione offerta L. 2.598.891,30 (duemilionicinquecentonovantottomilaottocentonovantuno e cent. 30), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 274.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tarantini Italo di Giuseppe, in comune di Bernalda (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Bernalda (provincia di Matera), della superficie di Ha. 26.74.47, nei confronti di Tarantini Italo di Giuseppe;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Bernalda (provincia di Matera), della superficie di Ha. 26.74.47, nei confronti di Tarantini Italo di Giuseppe.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 84. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tarantini Italo di Giuseppe, in comune di Bernalda (sezione Montescaglioso) (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1294)					
Agnone San Salvatore	89	7	—	Seminativo	III	12	59	60	2.897,08
Id.	89	18	—	Id.	III	3	84	20	883,66
Id.	89	17	—	Id.	III	2	96	00	680,79
Id.	89	6	—	Id.	III	5	92	23	1.362,13
Id.	89	16	—	Id.	II	1	42	44	484,30
				Totali		26	74	47	6.307,96

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà Tarantini Giulio;
Ovest: con terreni della stessa proprietà e con il fiume Bradano;
Sud-est: con proprietà di Tarantini Maria Teresa;
Est: con terreni della stessa proprietà.
L'intero corpo di esproprio è intersecato da nord a sud da una strada di bonifica.

Indennità di espropriazione offerta L. 1.853.583,70 (unmilioneottocentocinquantatremilacinquecentottantatre e cent. 70), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1952, n. 275.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lacava Edoardo Ugo fu Egidio, in comune di Bernalda (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica Italiana;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Bernalda (provincia di Matera), della superficie di Ha. 18.91.10, nei confronti di Lacava Edoardo Ugo fu Egidio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Bernalda (provincia di Matera), della superficie di Ha. 18.91.10, nei confronti di Lacava Edoardo Ugo fu Egidio.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 59. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lacava Edoardo-Ugo fu Egidio, in comune di Bernalda (sezione Pisticci) (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 120)									
Casa Ricotta	45	24	—	Seminativo	III	18	91	10	4.727,75

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la strada vicinale « Casa Ricotta »;
Est: con terreni dello stesso proprietario;
Sud: con la proprietà Troiano Maurizio e con Paradiso Benedetto;
Ovest: con terreni di Lacava Achille fu Egidio.

Indennità di espropriazione offerta L. 1.394.686,25 (unmilionetrecentonovantaquattromilaseicentottantasei e cent. 25), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 276.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Spagnoletti-Zeuli Carlo fu Emanuele, in comune di Andria (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per

i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), della superficie di Ha. 360.88.90, nei confronti di Spagnoletti-Zeuli Carlo fu Emanuele;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari) della superficie di ettari 360.88.90, nei confronti di Spagnoletti-Zeuli Carlo fu Emanuele.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubbicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952

Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 90. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Spagnoletti-Zeuli Carlo fu Emanuele, in comune di Andria (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 11614)					
Le Pozzelle	174	1	—	Pascolo	II	330	36	63	23.125,64
Id.	174	2	—	Fabbricato rurale	—	0	29	30	—
Id.	174	3	—	Mandorleto	V	29	28	82	5.271,87
Id.	174	4	—	Fabbricato rurale	—	0	94	15	—
				Totali		360	88	90	28.397,51

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Vito Gioia fu Nicola e con la strada comunale Vecchia di Spinazzola;

Est: con la strada comunale Vecchia di Spinazzola;

Ovest: con la proprietà di Filippo Tandoi fu Cataldo;

Sud: con la proprietà di Limongelli Francesco fu Savino e con la proprietà della Comunità religiosa Congrega Porta Santa di Andria.

Indennità di espropriazione offerta è di L. 8.304.165,15 (ottomilionitrecentoquattromilacentosessantacinque e cent. 15), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 277.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Malvinni-Malvezzi Maria ved. Zagarella, in comune di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera), della superficie di Ha. 257.72.93, nei confronti di Malvinni-Malvezzi Maria ved. Zagarella;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera), della superficie di ettari 257.72.93, nei confronti di Malvinni-Malvezzi Maria ved. Zagarella.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferibili in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 107. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Malvinni Malvezzi Maria ved. Zagarella, in comune di Matera (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 3124)					
Torre Spagnola	57	6	a	Seminativo	IV	23	40	62	4.681,24
Id.	57	9	—	Pascolo	III	4	97	90	273,85
Id.	57	12	—	Seminativo	III	57	49	41	18.398,11
Id.	57	13	—	Id.	V	14	22	33	1.920,15
Id.	57	14	—	Id.	IV	5	71	53	1.143,06
Id.	57	15	—	Pascolo	III	18	69	93	1.028,46
				Totali		124	51	72	27.444,87

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con i terreni della stessa proprietà venduti a piccoli coltivatori e con proprietà eredi Zagarella;
Est: con proprietà Russo Tommaso fu Arsenio;
Ovest: con proprietà Paradiso Michele;
Sud: con strada provinciale Matera-Laterza.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (Partita catastale n. 3124)					
Iazzo dei Monaci Pastinaca	23	4	—	Seminativo	V	104	99	53	14.174,37
Le Matinelle	24	6	—	Id.	IV	14	13	12	2.826,24
Id.	24	9	—	Id.	IV	14	08	56	2.817,11
				Totali		133	21	21	19.817,72

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con terreni della stessa proprietà;
Ovest: con Dragone Domenico;
Sud: con la stessa proprietà e con Malvezzi Alessandrina, con Malvezzi Giuseppe ed Eleonora di Luigi.

Indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo L. 8.028.783,25 (ottomilioniventottomilasettecentottantatre e cent. 25); per il 2° corpo L. 6.087.059,70 (seimilioniottantasettemilacinquantanove e cent. 70), salvo determinazione denitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	124	51	73	27.444,87
2° Corpo	133	21	21	19.817,72
In complesso	257	72	93	47.262,59

Indennità totale di espropriazione offerta L. 14.115.842,95 (quattordicimilionicentoquindicimilaottocentoquarantadue e cent. 95), salvo determinazione denitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1952, n. 278.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Gallotta Pietro fu Angelo, in comune di Pisticci (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera), della superficie di Ha. 66.30.47, nei confronti di Gallotta Pietro fu Angelo;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera), della superficie di ettari 66.30.47, nei confronti di Gallotta Pietro fu Angelo.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 63. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gallotta Pietro fu Angelo, in comune di Pisticci (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZION DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 6191)					
Tammaricone	54	19	—	Seminativo	II	59	99	00	21.596,40

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà Gallotta Angelo e strada San Teodoro Nuovo;
Ovest: con proprietà Visconti di Modrone Marcello;
Sud: con proprietà Gallotta Giuseppina;
Est: con terreni della stessa proprietà.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 6191)					
Tammaricone	54	27	—	Seminativo	II	1	80	36	649,30

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà Gallotta Angelo;
Ovest e *sud*: con la strada San Teodoro Nuovo;
Est: con terreni della stessa proprietà.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 6191)					
San Teodoro	40	10	b	Seminativo	II	4	51	11	1.623,98

Il terreno sopra descritto confina:
Nord, ovest e *sud*: con proprietà dello stesso proprietario;
Est: con proprietà di Gallotta Berardino e Fosso La Petrulla.

Indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo L. 6.046.992 (seimilioniquarantaseimilanovecentonovantadue): per il 2° corpo L. 181.804 (centottantunomilaottocentoquattro): per il 3° corpo L. 454.714,40 (quattrocentocinquantaquattromilasettecentoquattordici e cent. 40), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	59	99	00	21.596,40
2° Corpo	1	80	36	649,30
3° Corpo	4	51	11	1.623,98
In complesso	66	30	47	23.869,68

Indennità di espropriazione offerta L. 6.683.510,40 (seimilioniseicentottantatremilacinquecentodieci e cent. 40), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 279.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Gallotta Berardino fu Angelo, in comune di Pisticci (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera), della superficie di Ha. 75.13.31, nei confronti di Gallotta Berardino fu Angelo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera), della superficie di Ha. 75.13.31, nei confronti di Gallotta Berardino fu Angelo.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 52, foglio n. 64. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gallotta Berardino fu Angelo, in comune di Pisticci (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 6193)									
Scannaturo .	54	7	—	Seminativo	II	46	31	32	16.672,75
Tammaricone	54	21	—	Id.	II	4	58	95	1.652,22
Id. .	54	28	—	Id.	II	24	23	04	8.722,96
				Totali		75	13	31	27.047,93

I *terreni sopradescritti confinano:*

Ovest: con la ferrovia Reggio-Taranto;

Sud: con la proprietà di Gallotta Angelo e strada vicinale San Teodoro;

Est: con terreni dello stesso proprietario;

Nord: con terreni di Rizzo Maria fu Antonio.

Indennità di espropriazione offerta L. 7.573.420,40 (settemilionicinquecentosettantatremilaquattrocentoventi e cent. 40), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1952, n. 280.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Gallotta Giuseppe fu Angelo, in comune di Pisticci (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera), della superficie di Ha. 61.21.84, nei confronti di Gallotta Giuseppe fu Angelo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera), della superficie di Ha. 61.21.84, nei confronti di Gallotta Giuseppe fu Angelo.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 65. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gallotta Giuseppe fu Angelo, in comune di Pisticci (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 6195)									
Tammaricone .	54	1	—	Seminativo	II	61	21	84	22.038,61

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la proprietà Gallotta Giuseppina;
Sud: con la S.A.I.S. - San Basilio;
Est: con proprietà dello stesso proprietario;
Ovest: con la proprietà di Visconti di Modrone.

Indennità di espropriazione offerta L. 6.170.810,80 (seimilionicentosettantamilaottocentodieci e cent. 80), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1952, n. 281.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giannattasio Michele e Pasquale fu Felice, in comune di Montemilone (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Montemilone (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 136.37.86, nei confronti di Giannattasio Michele per il 49,48 % e Pasquale fu Felice per il 50,52 %;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Montemilone (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 136.37.86, nei confronti di Giannattasio Michele per il 49,48 % e Pasquale fu Felice per il 50,52 %.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 52, foglio n. 69. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giannattasio Michele e Pasquale fu Felice, rispettivamente per il 49,48 % e 50,52 % in comune di Montemilone (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1276)									
Perillo Sottano . . .	17	7	ah	Seminativo . . .	I	136	37	86	66.825,51

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con terreni dello stesso proprietario;
Sud: con la strada comunale da Venosa-Montemilone;
Est: con terreni di proprietà di Quaglietta Franco.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 17.040.505,05 (diciassettemilioniquarantamilacinquecentocinque e cent. 5), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1952, n. 282.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giannattasio Michele e Pasquale fu Felice, in comune di Atella (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Atella (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 9.55.08, nei confronti di Giannattasio Michele e Pasquale fu Felice;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Atella (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 9.55.08, nei confronti di Giannattasio Michele e Pasquale fu Felice.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto,

sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* · ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 70. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giannattasio Michele e Pasquale fratelli fu Felice, in comune di Atella (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 706)					
Bocca d'Oro	17	19	—	Seminativo	II	4	56	03	1.094,47

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con Saraceno Giuseppe fu Pasquale;
Ovest: con strada vicinale di Monticchio;
Est: con Saraceno Giuseppe fu Pasquale e germani Montemarano fu Donato.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 706)					
Serra di Marco	37	32	—	Seminativo	III	4	99	05	798,48

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con Di Lucchio Maria-Donata di Gennaro;
Ovest: con strada vicinale Serra di Marco;
Est: con germani Consiglio fu Michele.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 322.868,65 (trecentoventiduemilaottocentosessantotto e cent. 65); per il 2° corpo è di L. 243.536,40 (duecentoquarantatremilacinquecentotrentasei e cent. 40), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	4	56	03	1.094,47
2° Corpo	4	99	05	798,48
In complesso	9	55	08	1.892,95

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 566.405,05 (cinquecentosessantaseimilaquattrocentocinque e cent 5), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 283.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Catena Giulia fu Pasquale, in comune di Atella (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Atella (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 10.92.09, nei confronti di Catena Giulia fu Pasquale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Atella (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 10.92.09, nei confronti di Catena Giulia fu Pasquale.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 33. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Catena Giulia fu Pasquale, in comune di Atella (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3419)					
Gaudio .	19	30	—	Seminativo	II	2	74	83	659,59
Id.	19	31	—	Id.	I	2	08	01	707,23
Id. . .	19	15	—	Id.	I	6	09	25	2.071,45
				Totali		10	92	09	3.438,27

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con fosso Gaudianello;
Est: con strada vicinale Gaudio;
Ovest: con Nigro Carolina di Pasquale e Paolino Carmela.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 972.609,45 (novecentosettantaduemilaseicentonove e cent. 45), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 284.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - *Sezione speciale per la riforma fondiaria* - di terreni di proprietà di Giannattasio Michele e Pasquale fu Felice, in comune di Rapolla (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Rapolla (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 17.30.62, nei confronti di Giannattasio Michele e Pasquale fu Felice;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Rapolla (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 17.30.62, nei confronti di Giannattasio Michele e Pasquale fu Felice.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 68. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giannattasio Michele e Pasquale fratelli fu Felice, in comune di Rapolla (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi *12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841* e D. P. *7 febbraio 1951*, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1453)					
La Rendina	2	24	—	Pascolo arborato	unica	1	06	31	74,42
Id.	2	25	—	Pascolo	I	2	56	66	307,99
Id.	2	26	—	Seminativo	I	7	58	78	3.111 —
Id.	2	38	—	Id.	I	6	08	87	2.496,37
					Totali	17	30	62	5.989,78

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con fiume Olivento;
Est: con fiume Olivento;
Sud: con ferrovia Rocchetta-Spinazzola.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.629.405,55 (unmilioneseicentoventinovemilaquattrocentocinque e cent. 55), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 285.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Catena Giulia fu Pasquale, in comune di Rapolla (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Rapolla (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 38.91.27, nei confronti di Catena Giulia fu Pasquale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Rapolla (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 38.91.27, nei confronti di Catena Giulia fu Pasquale.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 32. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Catena Giulia fu Pasquale, in comune di Rapolla (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 5516)					
Fiumara di Ripacandida	4	29	—	Pascolo	I	1	37	96	165,55
Id. . . .	4	30	—	Seminativo	II	3	30	49	1.024,52
				Totali		4	68	45	1.190,07

I terreni sopradescritti confinano:

Ovest: con fiumara di Ripacandida;

Nord: con fiumara di Ripacandida e Vallone Chiancolata;

Sud: con proprietà di Dardes avv. Giacomo fu Pasquale.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 5516)					
Strada di Ripacandida	4	34	—	Incolto sterile	—	0	41	71	—
Id.	4	35	—	Canneto	II	1	61	86	1.254,41
Id.	4	36	—	Seminativo	III	4	39	69	769,36
				Totali		6	43	26	2.023,77

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con fiumara di Ripacandida;
Sud: con proprietà Sepe Biagio di Donato e strada nazionale Contursi-Barletta;
Ovest: con fiumara di Ripacandida.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 5516)					
La Rendina	2	21	—	Seminativo	I	2	46	24	1.009,58
Id.	2	48	—	Id.	I	1	07	06	438,94
Id.	2	56	—	Id.	I	0	66	20	271,42
Masseria Catena	7	2	—	Id.	II	2	53	05	784,46
				Totali		6	72	55	2.504,40

I terreni sopradescritti confinano:

Sud: con germani D'Amato fu Antonio;
Est: con vallone della Camberlenga e strada vicinale della Rendina;
Nord: con Scarongella Teresa fu Vincenzo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 5516)					
Piani della Mezzana	7	8	—	Seminativo	III	8	18	35	1.432,11
Id.	7	9	—	Pascolo	II	7	69	66	500,28
Id.	7	38	—	Id.	I	4	02	10	482,52
Id.	7	39	—	Id.	I	1	16	90	140,28
				Totali		21	07	01	2.555,19

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con germani Spera fu Raffaele e strada provinciale della Via Venosina;
Ovest: con Dardes avv. Giacomo fu Pasquale e Dardes Nicola fu Pasquale;
Sud: con Ghiura Luisa fu Lorenzo, Mongelli Raffaele, Dardes Pietro, Maroscia Angelina.

Indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 340.825,45 (trecentoquarantamilaottocentoventicinque e cent. 45); per il 2° corpo L. 529.441,15 (cinquecentoventinovemilaquattrocentoquarantuno e cent. 15); per il 3° corpo L. 687.954,90 (seicentottantasettemilanovecentocinquantaquattro e cent. 90); per il 4° corpo L. 788.113,35 (settecentottantottomilacentotredici e cent. 35), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	4	68	45	1.190,07
2° Corpo	6	43	26	2.023,77
3° Corpo	6	72	55	2.504,40
4° Corpo	21	07	01	2.555,19
In complesso	38	91	27	8.273,43

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.346.334,85 (duemilionitrecentoquarantaseimilatrecentotrentaquattro e cent. 85), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 286.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Catena Giulia fu Pasquale, in comune di Rionero in Vulture (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Rionero in Vulture (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 28.62.44, nei confronti di Catena Giulia fu Pasquale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Rionero in Vulture (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 28.62.44, nei confronti di Catena Giulia fu Pasquale.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 34. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Catena Giulia fu Pasquale, in comune di Rionero in Vulture (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5178)					
Cerro Grande	21	40	—	Seminativo	III	27	30	50	4.778,38
Cirritello	21	39	—	Id.	III	1	31	94	230,90
				Totali		28	62	44	5.009,28

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con strada comunale bassa di Monticchio;

Est: con Preziuso Vincenzo e Restaino Biagio e figli.

Sud: con fratelli Giannattasio fu Felice e Zampaglione Cecilia fu Salvatore.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.527.830,40 (unmilionecinquecentoventisettemilaottocentotrenta e cent. 40), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 287.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giannattasio Michele e Pasquale fu Felice, in comune di Rionero in Vulture (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Rionero in Volture (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 30.64.07, nei confronti di Giannattasio Michele e Pasquale fu Felice;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Rionero in Vulture (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 30.64.07, nei confronti di Giannattasio Michele e Pasquale fu Felice.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 67. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giannattasio Michele e Pasquale fratelli fu Felice, in comune di Rionero in Vulture (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1236)					
Cirritiello	21	41	—	Seminativo	III	10	35	32	1.811,81
Id.	22	34	—	Id.	IV	17	98	79	1.888,73
				Totali		28	34	11	3.700,54

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-ovest: con proprietà di Catena Giulia fu Pasquale;
Sud-est: con strada comunale della Bufata;
Est: con strada comunale Lago di Aniello.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1232)					
Faudo	20	77	—	Seminativo	IV	1	26	74	133,08
Id.	20	78	—	Id.	III	1	03	22	180,63
				Totali		2	29	96	313,71

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con strada comunale della Bufata;
Ovest: con strada comunale Lago di Aniello;
Est: con vallone della Corte.

Indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 1.147.552 (unmilionecentoquarantasettemilacinquecentocinquantadue); per il 2° corpo è di L. 97.012,35 (novantasettemiladodici e cent. 35), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	28	34	11	3.700,54
2° Corpo	2	29	96	313,71
In complesso	30	64	07	4.014,25

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.244.564,35 (unmilioneduecentoquarantaquattromilacinquecentosessantaquattro e cent. 35), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 380 — (8106000) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.